

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000362 del 30/03/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI "RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA)" EX ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS N. 50/2016, PREVISTO DAL DECRETO MINISTERIALE 19 MARZO 2015 – AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DI CUI AL DM 18.09.2012 CIG: Z31309EF50

VISTA

Proposta n. 0000381 del 29/03/2021 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale
Hash.pdf (SHA256):d72317ea68d12c2b3a1cde4350436c1ca32129ae83022725279e0fa394f2cdb1

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale
Gianluca Bandini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Riccardo Brugnetta

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Sandro Vendetti

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE anche con funzioni di DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
Pasquale Chiarelli

Premesso

- che con delibera del Direttore Generale n. 797 del 06/09/2018 è stato affidato all'Arch. Marcello Milone di Bologna l'incarico professionale di "Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA)" ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 – Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 18.09.2012, dell'Azienda Ospedaliera S. Maria per un importo di €. 26.520,39, oltre Cassa Previdenziale pari al 2% pari ad €. 530,40 ed IVA al 22 % (calcolata sul subtotale di €. 27.050,80) pari ad €. 5.951,18 e, così, per l'importo complessivo di € 33.001,97 (Trentatremilauno/97), il cui contratto è stato stipulato in data 18/09/2018 sino al 31.12.2020;
- che, la *lex specialis* di gara non ha previsto sin dall'origine una opzione di proroga tecnica, ma l'Azienda, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, ha la necessità di disporre un periodo temporaneo di affidamento al fine di garantire la conservazione e la continuità del servizio di "Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA)" inerente il "Sistema di gestione della sicurezza antincendio";

Visto:

- Che il Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) è una figura obbligatoria prevista dal Decreto Ministeriale 19 marzo, per la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal Titolo V del DM 18.09.2002 introdotto dall'allegato III al suddetto decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza che concorrono alle misure di prevenzione.
- che questo ruolo, a seguito dell'esplosione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha assunto una particolare rilevanza, anche in virtù dell'espansione del contagio e della conseguente necessità di convertire interi reparti delle strutture ospedaliere in posti letto dedicati a pazienti COVID abbia comportato un considerevole incremento del rischio incendio, con concentrazione in unici ambienti dei pazienti coinvolti, molti dei quali utilizzano maschere per l'erogazione dell'ossigeno;
- che nel corso del 2020 si sia provveduto con il RSTA a programmare ed attuare le seguenti iniziative previste dall'art. 42 del DM 18.09.2002, che necessitano evidentemente di una continuità di azione, quali la stesura del documento di strategia nei confronti della sicurezza antincendio, parte integrante del sistema di gestione della sicurezza antincendio da implementare nonché la pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste nel DM 19.03.2015 e successive circolari applicative;
- che con Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 e le pesanti ricadute dell'emergenza sanitaria continuano a persistere e che, purtroppo, il ritorno alla piena normalità non sia da prevedersi in tempi rapidi;

Ritenuto:

- alla luce di scenari determinatisi per cause di forza maggiore, di procedere con l'affidamento per l'anno 2021 all'Arch. Marcello Milone, sul breve-brevissimo periodo, stante la correttezza e puntualità con cui lo stesso ha adempiuto regolarmente alle obbligazioni di contratto e assicurato il raggiungimento di quegli standards di sicurezza richiesti dall'emergenza COVID;
- privilegiando una impostazione ed una continuità di azione che si è connotata positivamente a fronte di rischi che si sono aggravati per le motivazioni sopra esposte, vista la necessità e l'urgenza di assicurare la necessaria continuità di azione ai fini della corretta attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio nonché la pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste nel DM 19.03.2015 e successive circolari applicative;

Ribadito:

- dunque come, in questa fase, risulti assolutamente necessario ed urgente proseguire in continuità sulla base di procedure ed interventi programmati di monitoraggio che presuppongono la conoscenza delle strutture, degli impianti, etc;

Visto:

- che in tal caso è possibile ricorrere all'istituto del c.d. "contratto ponte" ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016 il quale con l'emergenza è stato ampiamente valorizzato e può portare avanti il rapporto giuridico fino a che non si addivenga alla stipula del contratto;
- che l'art. 97 della Costituzione annovera tra i suoi principi cardine quello del "*buon andamento*", il quale sottende il dovere di cura dell'interesse pubblico nella maniera più immediata, conveniente ed adeguata possibile; a suffragare la correttezza del procedimento realizzato, si rileva altresì che lo stesso risponde al "*principio di efficacia*" che prevede la concreta idoneità dell'azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati per tutelare al meglio gli interessi pubblici;

Rilevato:

- altresì, che, alla luce delle speciali ed eccezionali circostanze del periodo, si ritiene come il principio di rotazione di cui all'articolo 36 del Codice risulti essere pienamente recessivo rispetto all'esigenza di assicurare la continuità su servizi che, incidendo sulla sicurezza dei plessi ospedalieri, devono essere espletati secondo procedure ormai definite e consolidate. Scelte diverse infatti, determinerebbero, oltre a tempi di gara non sempre certi, un percorso di apprendimento del nuovo soggetto, con la necessaria acquisizione di conoscenze, determinando un periodo non breve di potenziali incertezze sull'applicazione del modello di gestione della sicurezza che, in un periodo come questo non appare ragionevole sostenere. La continuità, infatti, consente di proseguire nell'attuazione delle procedure interne di sicurezza, con l'impiego del personale allo scopo individuato; di eliminare il necessario processo di apprendimento e implementazione per l'integrazione del sistema di gestione della sicurezza e dal punto di vista organizzativo ed operativo, l'omogeneità ed univocità delle procedure sinora definite;

Dato atto:

- che in base alle considerazioni di cui sopra, in questo momento, risulta legittimo affermare che, oltre a motivi di urgenza, sussistono ragioni che inducono a ritenere come l'Arch. Marcello Milone sia l'unico operatore economico al quale rivolgersi, sussistendo anche ragioni di natura tecnica, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016;
- che, in tal senso come ai *sensi dell'art. 57, d.lgs. n. 163 del 2006, la "unicità" dello "operatore economico determinato", id est del prodotto o del servizio, non esprime un concetto astratto, essendo un rispettivo esempio ben difficilmente rinvenibile in rerum natura, bensì ne è ragionevole l'interpretazione secondo cui va considerato "unico" il prodotto che, anche in relazione al fattore temporale, in quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti.. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 10 luglio 2015, n.3488;*
- che detta scelta risulti essere legittima, dovendo operare su impianti essenziali ai fini della sicurezza, e dunque con procedure e tempi di intervento il più rapidi possibili, in particolare nel breve periodo imposto dalla situazione emergenziale;

Ricordato:

- comunque che la procedura negoziata è procedura eccezionale (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1295 del 10 marzo 2003) e che pur incontrando dei limiti, risulta essere una opzione per le stazioni appaltanti;
- che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza dell'Autorità, l'urgenza che legittima il ricorso alla procedura negoziata/trattativa privata deve essere riconducibile a circostanze oggettive e imprevedibili (Deliberazione AVCP n. 79 del 24/10/2006);

- altresì, che la procedura negoziata senza bando per ragioni di urgenza è subordinata (Corte di Giustizia Comunità Europea 28.03.1996, Causa C 318/94 e Corte di Giustizia Comunità Europea 02.08.1993 Causa C 107/92 a tre presupposti necessari, quali l'esistenza di un evento imprevedibile, un'eccezionale urgenza inconciliabile con i termini imposti dalle condizioni di concorrenza e un nesso causale tra l'evento imprevedibile e l'eccezionale urgenza;
- infine come l'urgenza debba tener conto anche dei tempi occorrenti per l'espletamento delle procedure ordinarie (Corte di Giustizia Comunità Europea 18.03.1992 Causa C-24/91).

Posto:

- che lo scenario odierno di questa stazione appaltante, per le motivazioni sopra esposte, sia evidentemente caratterizzato dalle "speciali ed eccezionali circostanze" (tanto per citare il "vecchio" articolo 41 del Regio Decreto 827/1924 ancora in vigore) indicate al punto precedente per cui l'applicazione dell'articolo 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i risulta essere pienamente giustificato;

Evidenziato:

- altresì come questo tipo di scelta sia conforme anche rispetto alla Comunicazione Commissione europea 1/4/2020 n. 2020/C108 I/01, in quanto serve *"a colmare la lacuna fino a quando non sarà possibile trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate)"*;
- altresì come Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2021 n. 1895 abbia sancito la legittimità di una procedura-ponte per garantire la continuità dei servizi nelle more dell'espletamento di nuova procedura;
- pertanto come sussistano i presupposti di legittimità e di merito per l'adozione del presente atto;

Accertato:

- altresì che l'Arch. Marcello Milone possiede i requisiti di professionalità e competenza necessari per l'espletamento delle prestazioni richieste e già in data 31/12/2020 si è dimostrato disponibile a negoziare le condizioni di affidamento per il periodo in questione, offrendo successivamente, mediante la piattaforma telematica Net4market, il ribasso del **16,66%** sull'importo complessivo della parcella professionale predisposta dal RUP pari ad €. 14.400,00 (oltre onorari e spese accessorie pari ad €. 3.870,72) e così per l'importo di **€. 12.000,96**, oltre Cassa Previdenziale pari al 4% pari ad €. 480,04 ed IVA al 22 % (calcolata sul sub totale di € 12.481,00) pari ad €. 2.745,82 e, così, per l'importo complessivo di **€. 15.226,82**, ritenuta idonea e congrua, allegata al presente atto quali parti integranti e sostanziali (**All. n. 1 e 2**)

Dato atto:

- che, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatario, di procedere comunque all'affidamento, restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all'art. 80 e 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge e che è stata comunque effettuata la verifica presso il casellario dell'ANAC, dal quale non risulta alcuna annotazione nei confronti dell'operatore;
- che la spesa relativa all'esecuzione della prestazione, pari ad **€. 18.270,72** (come da parcella professionale), trova copertura economica nella prenotazione fondi n. 200009668, posizione finanziaria 370020015 CdR AZ20-9046 CIG:Z31309EF50;
- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

Visti

- l'art. 63 co. 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016;
- il "Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.", approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017;

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di prendere atto** che la spesa occorrente per l'esecuzione del servizio professionale di "Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA)" dal 01/01/2021 al 31.12.2021 è pari ad €. **18.270,72**, comprese Cassa previdenziale ed IVA, come per legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 1**);
- 2) **di procedere**, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett c) del D.lgs n. 50/2016, all'affidamento del servizio professionale di "Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA)" dal 01/01/2021 al 31/12/2021 a favore dell'Arch. Marcello Milone con studio tecnico in Via Baiesi 27/C, Anzola dell'Emilia (BO) - P.IVA 03528750650 - per l'importo di €. **12.000,96**, al netto del ribasso del **16,66%**, oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. 480,04 ed IVA al 22% (calcolata sul sub-totale di €. 12.481,00) pari ad €. 2.745,82 e, così, per l'importo complessivo di €. **15.226,82**, ritenuta idonea e congrua, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. n. 2**);
- 3) **di dare atto** che, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'affidatario, di procedere comunque all'affidamento, restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione in ordine agli obblighi di cui all'art. 80 e 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'affidatario decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi di legge e che è stata comunque effettuata la verifica presso il casellario dell'ANAC, dal quale non risulta alcuna annotazione nei confronti dell'operatore;
- 4) **di dare atto, altresì**, che la spesa relativa all'esecuzione della prestazione, pari ad €. **18.270,72** (come da parcella professionale), trova copertura economica nella prenotazione fondi n. 200009668, posizione finanziaria 370020015 CdR AZ20-9046 CIG: Z31309EF50;
- 5) **di stabilire** di procedere, comunque, nel corso del mese di giugno 2021, all'avvio di apposita indagine di mercato per selezionare operatori con cui espletare successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di RTSA;
- 6) **di confermare** R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, l'Ing. Roberto Celin.

L'istruttore
D.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Roberto Celin

IL DIRIGENTE
S.C. TECNICO-PATRIMONIALI
Ing. Gianluca Bandini

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dell'Incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 – Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 18.09.2012 (ANNO 2021)

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo
	euro
1) Incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 – Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 18.09.2012	
Prestazione a Vacazione per l'esecuzione dei sopralluoghi finalizzati all'attività di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento delle varie fasi previste e dell'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) - al professionista incaricato l'importo di 60.00 €/ora per 80 ore /ANNO [80 * 60.00 €]	4.800,00 €
Prestazione a Vacazione per l'esecuzione delle riunioni operative finalizzate all'attività di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento delle varie fasi previste e dell'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) - al professionista incaricato l'importo di 80.00 €/ora per 80 ore /ANNO [80 * 60.00 €]	4.800,00 €
Prestazione a Vacazione per l'esecuzione dei report delle attività svolte e degli elaborati tecnici del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) - al professionista incaricato l'importo di 80.00 €/ora / ANNO [80 * 60.00 €]	4.800,00 €
Totale	14.400,00 €
TOTALE PRESTAZIONI anno 2021	14.400,00 €
	+ ONERI DI LEGGE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto Celin

Riepilogo offerta economica

Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Oggetto procedura: Incarico professionale per RTSA Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 63, comma 2, lett c) del D.lgs n. 50/2016 e del Regolamento aziendale approvato con Delibera n. 476/2017. Contratto Ponte

Protocollo: 10279

Ragione sociale del Concorrente: ARCH. MARCELLO MILONE

Partita IVA: 03528750650

Codice fiscale: MLNMCL65R25C361F

Data creazione offerta: 23/02/2021 15:56

Codice	Descrizione	Base asta	Base asta non ribassabile	Quantità prodotto	Offerta %
10279	INCARICO RTSA	14400,00			16,66%
10279	INCARICO RTSA	14400,00		1,00	16,66%